



## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Prot. Drim C Q NR 339/2003

ART. 4 - V comma - del DM 25/03/98 N. 142

**tra**

l'Università degli Studi di Trento, via Belenzani 12, 38100 Trento, codice fiscale n° 00340520220, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal prof. MASSIMO EGIDI nato a Gassino Torinese (TO) il 1° dicembre 1942, in qualità di Rappresentante Legale

**e**

Il **Consorzio dei Comuni Trentini**

con sede legale in Via Torre Verde, N° 21 Trento

codice fiscale/P.I. 01533550222

rappresentata dal Dr. Mauro Gilmozzi nato a Cavalese (TN)

il 12.08.1958 in qualità di Presidente

### **Premesso**

che l'Università e il Consorzio dei Comuni Trentini hanno avviato già dal 1996 una stretta collaborazione riguardante lo sviluppo di attività formative nel campo delle materie attinenti la gestione manageriale e giuridica della Amministrazioni locali,

che l'Università e il Consorzio dei Comuni Trentini intendono ampliare l'ambito di tale collaborazione,

che l'Università ha inteso promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento in ambito curriculare ed extra-curriculare,

che Università e il Consorzio dei Comuni Trentini ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorino le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,

### **si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art.1** Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio di formazione e di orientamento che sarà svolto da studenti e da laureati da non più di 18 mesi dell'Università, presso il Consorzio dei Comuni Trentini, i Comuni e i Comprensori ad esso aderenti, in seguito congiuntamente denominati "Soggetto Ospitante".

**Art.2** L'attività formativa e di orientamento del tirocinante nel periodo di presenza presso il Soggetto Ospitante è seguita e verificata da un tutore aziendale, al quale il tirocinante si rivolgerà anche per eventuali necessità di tipo organizzativo, e da un tutore universitario, designato dall'Università e coadiuvato per gli aspetti gestionali dalla Divisione Rapporti con le Imprese.

**Art.3** Il progetto formativo e di orientamento redatto in base alla presente Convenzione contiene: il nominativo del tirocinante, i nominativi dei due tutori, i tempi di presenza del tirocinante, il calendario, i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative, le strutture aziendali che accoglieranno il tirocinante e i servizi messi a sua disposizione, gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

**Art.4** Il progetto formativo e di orientamento di ogni singolo tirocinio, attivato sulla base della presente Convenzione, verrà sottoscritto:

- dal tirocinante;
- dai due tutori;
- dal Dirigente della Direzione Servizi e Comunicazione dell'Università;
- in alternativa tra loro: dal legale rappresentante dell'Ente, dal Segretario comunale/comprorensoriale o dal Dirigente/Funziario del Servizio presso il quale il tirocinio viene svolto.



**Art.5** Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, in merito ai processi produttivi e ai prodotti;
- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali e rispettare i regolamenti disciplinari del Soggetto Ospitante, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture aziendali e dei servizi messi a disposizione;
- comunicare tempestivamente alla Divisione Rapporti con le Imprese eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto formativo e di orientamento (cambio sede, variazioni d'orario, assenze, variazioni sulla durata dello stage, etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
- compilare e redigere, nelle modalità e nei tempi concordati, i documenti consegnati dalla Divisione Rapporti con le Imprese;
- richiedere l'autorizzazione al Soggetto Ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi.

**Art.6** I rapporti che il Soggetto Ospitante intrattiene con il tirocinante, ai sensi della presente Convenzione, non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro.

**Art.7** La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione e quelli eventualmente derivanti da successivi accordi con la Divisione Rapporti con le Imprese.

**Art.8** L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, posizione n° 5944262, Compagnia **F.A.T.A.**, durante tutto il tirocinio. In caso di incidente occorso al tirocinante nello svolgimento delle attività di tirocinio, lo stesso tirocinante dovrà comunicarlo immediatamente all'Università e al Soggetto Ospitante, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria. Le coperture assicurative comprendono anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi del Soggetto Ospitante e comunque rientranti nelle attività previste dal progetto formativo e di orientamento. Gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e la cura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici della struttura ospitante, sono attribuiti alla persona individuata quale soggetto competente da parte del Soggetto Ospitante (art.2 del D.l. 363/98).

**Art.9** Il Soggetto Ospitante può accogliere tirocinanti nei seguenti limiti:

- da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante
- da sei a diciannove dipendenti a tempo indeterminato: non più di due tirocinanti contemporaneamente
- più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

**Art.10** Il Soggetto Ospitante si impegna al rispetto di quanto concordato nel progetto di tirocinio, garantendo al tirocinante le migliori condizioni possibili per il raggiungimento degli obiettivi condivisi.

**Art.11** Il Consorzio dei Comuni Trentini viene esonerato dalle responsabilità concernenti il corretto svolgimento dei progetti di tirocinio che faranno carico ai Comuni e ai Comprensori ad esso aderenti. Del pari, nessuna responsabilità graverà sul Consorzio dei Comuni Trentini per eventuali inadempienze e/o violazioni rispetto a qualsiasi norma contrattuale o di legge connessa allo svolgimento del tirocinio, alla cui sorveglianza il Consorzio dei Comuni Trentini non è tenuto e che in ogni caso faranno capo ai singoli Comuni e Comprensori.

**Art.12** A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare la *Scheda di Valutazione* fornita dall'Università e a restituirla alla Divisione Rapporti con le Imprese. Nel caso di tirocinio curriculare si impegna anche a redigere il modulo di *Certificazione di Tirocinio* relativo alla durata e alla natura del tirocinio e a restituirlo, quale documento indispensabile per il riconoscimento dei crediti formativi, al tirocinante o alla Divisione sopra citata.

**Art.13** Il Soggetto Ospitante e il tirocinante si impegnano a comunicare tempestivamente alla Divisione Rapporti con le Imprese l'intenzione di interrompere il progetto di tirocinio in corso.

**Art.14** L'Università si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.



**Art. 15** Il Consorzio dei Comuni Trentini notizierà tutti i propri Soci delle opportunità connesse alla sottoscrizione della presente Convenzione. In particolare si impegna sin d'ora a divulgare, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, tutto il materiale promozionale nonché la modulistica necessaria per la più ampia diffusione dell'iniziativa.

**Art. 16** Per quanto non previsto nella presente Convenzione, viene fatto rinvio alla normativa vigente: art. 18 legge 24 giugno 1997, n° 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

**Art. 17** La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha validità di due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta scritta, a mezzo lettera raccomandata A/R, da effettuare entro tre mesi dalla scadenza.

**Art. 18** L'Università e il Consorzio dei Comuni Trentini dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione Quadro, ai sensi della legge 675/96.

L'Università si impegna ad informare e ad ottenere il consenso dei singoli Comuni e Comprensori aderenti al Consorzio relativo al trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione di ogni singolo tirocinio, ai sensi della legge 675/96.

Letto, approvato, sottoscritto il **19.09.2003**

PER L'UNIVERSITÀ degli STUDI di TRENTO

Il Rettore

prof. Massimo Egidi

PER IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

Il Presidente

Dott. Mauro Gilmozzi